

Trib. Roma, 26 Marzo 2012

**Mediazione nelle controversie condominiali:**

Ai sensi dell'art.5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie , patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In materia di locazione, ex art. 5, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, l'obbligatorietà della mediazione è esclusa sino al mutamento del rito di cui all'art.667 c.p.c. All'udienza con cui si dispone il mutamento del rito, il giudice invita le parti alla mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza, nel caso del mancato avvio della procedura di mediazione, il giudice preso atto dell'inerzia delle parti, dichiara l'improcedibilità della domanda condannando al pagamento delle spese di causa l'intimante inerte.